

Articolo 3 bis

Norme relative alla ricostruzione dello stadio Filadelfia

1. Rilevato che è intento comune dei fondatori tenere conto delle esigenze rappresentate dal Torino F.C. SpA relativamente alla preparazione ed agli allenamenti della prima squadra e delle squadre giovanili, la ricostruzione dovrà rispettare, in particolare, le seguenti indicazioni vincolanti:

VECCHIO TESTO

- dovranno essere realizzati due campi di dimensioni regolamentari UEFA in erba, riscaldati, e dotati di tutte le pertinenze necessarie per lo svolgimento di partite della prima squadra e delle formazioni giovanili, ai sensi delle norme sportive, comunque secondo quanto reputato necessario dalla Società Torino F.C. S.p.A. per l'uso come struttura di allenamento e per tutta l'attività legata alla prima squadra.

NUOVO TESTO

- dovranno essere realizzati due campi di cui uno di dimensioni regolamentari UEFA in erba, riscaldato, e dotato di tutte le pertinenze necessarie per lo svolgimento di partite delle formazioni giovanili, ai sensi delle norme sportive, comunque secondo quanto reputato necessario dalla Società Torino F.C. S.p.A. per l'uso come struttura di allenamento e per tutta l'attività legata alla prima squadra.

Inoltre:

- gli spalti attorno al campo principale dovranno correre su tutti e quattro i lati;

la tribuna storica dovrà essere ricostruita riproponendo per quanto possibile le sembianze originali ed essere coperta ed i restanti tre lati dovranno essere anch'essi fruibili dal pubblico, almeno per un certo numero di gradoni, per un numero di spettatori da accogliere sulle tribune del campo principale pari a circa 3500;

- dovrà essere ripristinato, compatibilmente con la vigente normativa, il sottopassaggio di accesso sportivo;

- il cortile dovrà essere concepito in maniera da consentire le stesse funzioni che ha storicamente ricoperto, e restare accessibile al pubblico anche in caso di chiusura delle strutture sportive e delle tribune del campo principale;

VECCHIO TESTO

- negli spazi che risulteranno eccedenti rispetto alle esigenze tecnico-sportive definite dalla Commissione Tecnica verranno collocati, nell'ordine e per quanto sarà possibile: una sala stampa a norma UEFA, un museo storico dedicato al Torino Calcio, la sede della Fondazione, la sede del Torino FC, una foresteria in grado di accogliere i ragazzi delle squadre giovanili del Torino FC, le sedi di associazioni formalmente costituite legate al Torino che ne faranno richiesta;

NUOVO TESTO

- negli spazi che risulteranno eccedenti rispetto alle esigenze tecnico-sportive definite dalla Commissione Tecnica verranno collocati, nell'ordine e per quanto sarà possibile: un museo storico dedicato alla squadra del Torino, la sede del Torino FC, la sede della Fondazione, una sala stampa;

- la concessione di spazi per esercizi commerciali sarà subordinata alle finalità di finanziamento della costruzione e della manutenzione e gestione del Filadelfia. Detti spazi potranno essere concessi a condizione che siano collocati nella parte esterna del perimetro del quadrilatero, lato via Giordano Bruno, che non siano di ostacolo alla gestione e manutenzione dell'impianto sportivo e che non siano lesivi dei valori e della memoria che il Filadelfia rappresenta.

2. Le strutture realizzate saranno messe a disposizione dei soggetti che ne hanno fatto richiesta a titolo oneroso, secondo canone di mercato, ed altresì tutte le strutture sportive verranno affidate in gestione a titolo oneroso alla Società Torino F.C. S.p.A. o ad altro soggetto giuridico nel quale la precitata società si sia trasformata, incorporata, fusa o scissa e che, comunque, configuri la continuità soggettiva e la prosecuzione anche dell'attività calcistica ora del Torino F.C..

Tali soggetti dovranno, pertanto, stipulare idoneo contratto di servizio che disciplinerà i termini di utilizzo esclusivo degli impianti ed il corrispettivo economico con la Fondazione.

3. Ai fini della realizzazione degli scopi di cui agli articoli 3 e 3 bis entro i primi 18 mesi dalla sua costituzione la Fondazione dovrà reperire i fondi per la ristrutturazione e gestione ed avviare le conseguenti procedure di evidenza pubblica a ciò finalizzate. In caso di inutile decorrenza di detto termine o comunque di conclamata impossibilità di assumere tali azioni, la Fondazione si impegna, a pena di estinzione della stessa secondo quanto disposto dall'articolo 16 comma 2, a predisporre gli atti necessari per garantire la ristrutturazione e gestione dell'impianto mediante il ricorso a procedure di affidamento a terzi di evidenza pubblica, stabilendo forme di adeguato equilibrio economico finanziario degli investimenti.

Articolo 9

Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun Fondatore o suo delegato. In caso di esclusione o recesso di un Fondatore, il rispettivo rappresentante decade di diritto dalla carica da esso ricoperta.
2. Il sistema di voto all'interno del Collegio dei Fondatori è disciplinato con il sistema dei punti/voto in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione, come risultante dalla stima dei conferimenti effettuata a norma del presente Statuto. L'attribuzione dei punti/voto a ciascuno dei Fondatori e Partecipanti è aggiornata dal Collegio dei Fondatori medesimo ad ogni ulteriore contribuzione secondo la metodologia oggettiva approvata dallo stesso Collegio dei Fondatori.
3. Il Collegio dei Fondatori ha in particolare i seguenti poteri:
 - a) identificare i settori di attività della Fondazione, nonché stabilire le linee generali e le direttive dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 3 bis, a cui il C.d.A. deve adeguarsi;
 - b) deliberare in ordine ai criteri ed ai requisiti affinché i soggetti di cui all'articolo 6 possano diventare Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, nonché all'ammissione e all'esclusione dei medesimi;
 - c) determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
 - d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) deliberare su tutte le questioni attinenti eventuali variazioni della proprietà dei beni nella disponibilità della Fondazione e che non siano dichiarati indisponibili dall'Atto costitutivo;
 - f) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione in base a quanto disposto dal successivo articolo 10 e nominare, ai sensi dell'articolo 11, il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione;
 - g) nominare i componenti di sua spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste dall'articolo 13;

VECCHIO TESTO

- h) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione in merito agli articoli 1, 2, 3 e 3 bis che sono imm modificabili;**

NUOVO TESTO

- h) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza prevista dal successivo comma 6, ultimo capoverso, del**

presente articolo;

i) esprimere i pareri previsti dal presente Statuto, esprimendo, in particolare, parere vincolante sul progetto di ricostruzione dell'impianto in merito all'osservanza delle disposizioni del presente Statuto;

j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo.

4. Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta ogni trimestre e, comunque, entro il 30 novembre, per approvare in tempo utile il bilancio preventivo dell'anno seguente. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente del Collegio dei Fondatori, nominato dai Fondatori medesimi, di propria iniziativa, ovvero su convocazione del Presidente della Fondazione, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno la metà dei Fondatori ed è presieduto dallo stesso Presidente. Il Collegio dei Fondatori è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Fondatori. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione fatti salvi i casi d'urgenza.

5. La riunione del Collegio dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti rappresentativi dei punti/voto. Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti/voto dei suoi componenti presenti alla deliberazione, fatte salve le maggioranze qualificate e le eccezioni stabilite al successivo comma. Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato.

6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio preventivo, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti/voto dei componenti del Collegio dei Fondatori.

Le deliberazioni relative allo scioglimento della Fondazione devono essere prese con la maggioranza dei 3/4 dei punti/voto secondo quanto previsto dal successivo art. 16 comma 1.

Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Collegio dei Fondatori, le deliberazioni concernenti il parere sul progetto di ricostruzione dell'impianto Filadelfia e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione, con la qualità di Fondatori o Partecipanti o Sostenitori, nonché l'ammissione e l'esclusione dei medesimi sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, senza applicazione del criterio del punto/voto.